COMUNE DI SAN BONIFACIO

REGOLAMENTO
PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

-Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
numero 31 del 2005.

CAPO I

Norme generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e le modalità di gestione degli impianti sportivi e del tempo libero di proprietà comunale.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati al pubblico utilizzo per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
   a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
   b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
   c) l'attività sportiva per le scuole;
   d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
   e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2
Modalità di utilizzo degli Impianti Sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali e quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici sono dati in concessione d'uso e/o gestione agli Enti di promozione sportiva, alle Associazioni e Società sportive, alle società formative, ricreative, amatoriali e culturali iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni. L'uso degli stessi, nel caso di impianti acquisiti in disponibilità da Istituzioni Scolastiche, non potrà essere in contrasto con le esigenze scolastiche. L'Amministrazione si avvale della facoltà di riservarsi gli impianti per manifestazioni organizzate dal o per conto del Comune.

Art. 3
Tipologie di gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale.
La loro gestione può essere effettuata mediante :

a) Gestione diretta:
   Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i suoi uffici.
b) Gestione convenzionata:
   Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni sportive

mediante apposite convenzioni. La scelta della tipologia gestionale diversa da quella diretta è effettuata dalla Giunta Comunale.

Art. 4
Procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale e per quelli dati in gestione alle Associazioni e Società Sportive mediante convenzione, devono pervenire, tramite Protocollo Generale, all'Assessorato allo Sport.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
   a) Entro il 30 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
   b) Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
3. Il Dirigente responsabile, sulla base delle richieste pervenute, predispone un piano di utilizzo degli impianti sportivi tenendo conto dei seguenti criteri:
   A) Idoneità dell'impianto sportivo al tipo di disciplina praticata;
   B) Corretto utilizzo dell'impianto negli anni precedenti.

Del piano verrà data tempestiva comunicazione alle singole Associazioni per la presa d'atto.

4. Le Associazioni che svolgono attività sportive di campionato, devono far pervenire, nel più breve tempo possibile, i calendari fissati dalle Federazioni od Enti di appartenenza ed il programma di allenamenti.
5. La richiesta di utilizzo degli impianti sportivi da parte delle singole Associazioni in giorni ed orari diversi da quelli programmati per le gare di campionato o di allenamento, per recuperi, spareggi, rappresentative, tornei di finali disposti dalle singole Organizzazioni sportive o per occasionali manifestazioni, dovranno essere presentate entro 10 giorni prima di ogni iniziativa.
6. Qualora, durante il turno assegnato, venisse accertata una inadeguata utilizzazione, una costante e prolungata carenza di partecipazione di tesserati o l'assenza di un responsabile, potrà essere revocata la concessione con la perdita di eventuali benifici.
7. Gli impianti sportivi rimarranno chiusi per lavori di ristrutturazione o di manutenzione a rotazione e per tempi tecnici strettamente necessari. Sono fatte salve le esigenze delle Associazioni impegnate in manifestazioni ufficiali e programmate, per le quali, comunque, dovrà essere inoltrata specifica richiesta. Nelle convenzioni stipulate con i gestori saranno fissati i periodi di chiusura dei campi da calcio e di baseball per consentire la sistemazione del terreno di gioco.
8. L'Amministrazione Comunale garantisce l'apertura e la chiusura degli impianti, salvo che il servizio non sia affidato ai diversi gestori tramite convenzione.
9. Le singole Associazioni dovranno comunicare ai competenti Uffici Comunali, con la massima sollecitudine, eventuali danni arrecati alle strutture dai propri tesserati. Il competente Ufficio si riserva di chiedere il risarcimento. I responsabili delle singole Associazioni che utilizzano le strutture, nelle fasce orarie o nei giorni successivi, qualora rilevino dei danni, sono tenuti a darne comunicazione. Il mancato avviso, avrà come conseguenza che tutte le Associazioni interessate, saranno chiamate a rispondere in solido.

Art. 5
Forme di affidamento

L'uso degli impianti sportivi può essere effettuato mediante:

a) Concessioni in uso per periodi di tempo prolungato (in linea di massima corrispondenti alla stagione sportiva)
b) Concessioni per la gestione di impianti (mediante convenzione)
c) Autorizzazioni temporanee per manifestazioni specifiche

Art. 6
Durata della concessione per la gestione degli impianti mediante convenzione

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a tre anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.
L'Amministrazione potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dalla concessione nel caso di violazioni degli obblighi previsti nel presente atto e/o derivanti dalla legge.
L'Amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che contrastino con l'utilizzo dell'impianto sportivo previsto dalla concessione e comunque previo congruo preavviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'Amministrazione dovrà far precedere la dichiarazione di decadenza da una contestazione scritta delle violazioni, concedendo il termine di dieci (10) giorni dalla ricezione della contestazione per le controdeduzioni scritte e successivamente se non accolte quindici (15) giorni entro il quale rimuoverle.
Nel caso di decadenza o di revoca il concessionario dovrà restituire al Comune l'impianto e le relative strutture e dotazioni entro venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'atto di decadenza o di revoca.
Qualora al termine della concessione (per scadenza, decadenza o per revoca) l'Associazione non riconsegnasse l'impianto e le relative strutture e dotazioni, la stessa dovrà pagare al Comune la somma di Euro 50,00= per ogni giorno di ritardo nella restituzione, fatto salvo il risarcimento per eventuali danni.

Art. 7
Divieto di sub - concessione e di sub - cessione

Il concessionario si impegna per tutta la durata della concessione a non cedere, affittare a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo l'impianto e le relative strutture e dotazioni, garantendo nella piena disponibilità e libertà da ogni vincolo, salvo autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8
Controlli e flussi informativi

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, l'impianto oggetto della concessione.
Al fine di poter verificare le modalità di gestione dell'impianto e di disporre di informazioni utili per effettuare le scelte e programmare la politica comunale nel settore sportivo, il Comune potrà imporre alla Società di comunicare notizie e dati relativi all'utilizzazione dell'impianto e relative strutture.
La trasmissione di dette informazioni potrà avvenire anche mediante la compilazione di schede predisposte dal Comune, cui spetterà di stabilire i termini, anche in cicli periodici, di presentazione delle informazioni richieste.

CAPO II

Doveri e responsabilità

Art. 9
Doveri del concessionario e dell'utilizzatore degli impianti

1. Il Concessionario o l'utilizzatore è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli nello stato di perfetta efficienza.
2. Il Concessionario o l'utilizzatore devono segnalare tempestivamente alla Ufficio Sport e Tempo libero ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione.
4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.
5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, alle comunicazioni agli organi di Pubblica Sicurezza, ai servizi di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
6. Il Concessionario, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
7. Agli utilizzatori degli impianti scolastici è fatto assoluto divieto di accesso agli altri locali della scuola, con esclusione degli spazi annessi al funzionamento della palestra.
8. Durante l'utilizzazione delle palestre in orario scolastico, dovranno essere evitati schiamazzi e rumori molesti di qualsiasi genere.
9. È tassativamente vietato l'accesso ed il parcheggio di mezzi di trasporto a motore all'interno del perimetro scolastico.
10. All'interno del perimetro possono essere parcheggiate biciclette e motorini condotti a mano.

Art. 10
Responsabilità

1. Ogni società dovrà indicare nel prospetto annuale d'uso, da consegnarsi presso la Amministrazione prima dell'inizio dell'attività, ogni anno, per ciascuna squadra o corso, i dati dei responsabili del corso o della squadra.
2. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con l'esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo che per vizi imputabili alla struttura dell'impianto. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.
3. Il Comune o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità

civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.

4. I danni eventualemente provocati all'immobile od alle attrezzature dovranno tempestivamente essere segnalati all'ente proprietario e al gestore. Quest'ultimo provvederà, se di competenza, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, al ripristino della funzionalità procedendo altresì al recupero delle spese a carico della società, se responsabile.

CAPO III

Impianti a gestione diretta – concessione in uso

Art. 11
Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli impianti sportivi

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amminstrazione Comunale e compatibilmente con la disponibilità di spazi ed orari:
   - Le Associazioni/società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive.
   - Le Associazioni/società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva.
   - Le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività. I suddetti soggetti hanno il diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.
2. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di San Bonifacio sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, di sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.
3. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di San Bonifacio a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 12
Criteri di priorità per il rilascio delle concessioni

1. L'Assessorato allo Sport e Tempo Libero del Comune, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nel Comune di San Bonifacio, secondo il seguente ordine di priorità:
   1) Le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali e giovanili, nel presente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
   2) Le Associazioni/Società sportive o gruppi sportivi affiliati a federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati;

3) Tutte le realtà associative, senza scopo di lucro, iscritte all'Albo Comunale non già identificate ai punti 1) e 2), che perseguono finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria, culturale.

Art. 13
Requisiti soggettivi e criteri di concessione

1. La concessione in gestione di impianti sportivi comunali, potrà avvenire esclusivamente a favore di :
   - Consorzi di Società sportive;
   - Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
   - Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
   - Società sportive, Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro.
2. Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto , l'Assessorato allo Sport considererà a propria discrezione, i seguenti parametri:
   a) Anni di attività del sodalizio;
   b) Numero di atleti tesserati;
   c) Livello della struttura tecnico sportiva;
   d) Livello dei campionati disputati e da disputare;
   e) Risultati agonistici ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
   f) Svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra i giovani in età scolare categorie disagiate di utenti.

CAPO IV

Norme d'uso delle palestre

Art. 14
Utilizzo e accesso

1. L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni.
2. I fruitori della palestra sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.
3. Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne.
4. Chiunque entri in palestra deve calzare apposite scarpe da ginnastica da utilizzarsi esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo.
5. L'uso della palestra è subordinato alla presenza di un numero minimo di sei atleti in attività (esclusi tecnici e dirigenti).

Art. 15
Orari

1. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.

2. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva, e di norma non oltre le 23,30 .

Art. 16
Impianti e attrezzature

1. Le società, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già presenti nell'impianto.
2. E' vietato installare nelle palestre attrezzi ed impianti che possono ridurne la disponibilità. I ogni caso qualsiasi alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dal Comune.

Art. 17
Divieti

1. In palestre non specialistiche è vietato giocare a calcetto.
2. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici.
3. Ai frequentatori della palestra è vietato accedere ai locali della scuola eventualmente adiacente.
4. E' vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni e interni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli impianti sportivi;

CAPO V

Norme d'uso dei campi da calcio e baseball

Art. 18
Utilizzo ed accesso

1. L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni.
2. I fruitori dell'impianto sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.
3. L'uso del campo è subordinato alla presenza di un numero minimo di sei atleti in attività (esclusi tecnici e dirigenti).
4. Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne.

Art. 19
Orari

Si richiede il rispetto rigoroso dell'orario assegnato, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
Gli spogliatoi devono essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine dell'orario assegnato, e di norma non oltre le 23,30.

Art. 20
Divieti

E' vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni e interni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli impianti sportivi.

CAPO VI

Compensi e tariffe

Art. 21
Compensi e tariffe

1. La determinazione delle tariffe d'uso e dei compensi per servizi, necessari al buon mantenimento degli impianti sportivi e per il loro normale utilizzo, è effettuata dalla Giunta con propria deliberazione; i compensi per i servizi (pulizia e custodia) potranno essere variati con specifico e formale provvedimento della Giunta. Il pagamento dovrà avvenire nei tempi fissati dall'Amministrazione, sentite le società guida, ai quali ogni società (compresa la società guida) dovrà attenersi scrupolosamente, pena la revoca della concessione dell'impianto.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 22
Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.

Art. 23
Disposizione finale

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le convenzioni stipulate con i singoli gestori degli impianti.